

ottiene quest'utilità tanto vantata dal signor ministro, massime per quanto riguarda alla maggiore certezza ed accuratezza della contabilità dell'isola, giacchè io non posso persuadermi che si possa avere quella medesima accuratezza in Sardegna dagli ufficiali che ne sono lontani, come da quelli che vi sono dimoranti.

L'onorevole deputato Pinelli diceva che in Sardegna era necessario certo spazio di tempo perchè. . .

PINELLI. Mi permetta, non ho detto così, ma ho detto che si trattava da oggi sino al 1° settembre.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato di non interrompere.

SULIS. Allora è affatto inutile. Però insisto nel contraddire a queste ragioni, non perchè le abbia dette il signor Pinelli, giacchè convengo che si sia espresso diversamente, ma perchè fu in ultimo allegato dal relatore della Commissione.

Ritengo e sono persuaso che gli amministratori dell'isola abbiano ingegno e volontà capace per ben disimpegnare quelle incumbenze, e che possano riceverle quando che sia. (*Interruzioni*)

Dunque le provincie della Sardegna sono atte a ricevere la pronta applicazione di quella legge, e se sono atte a riceverla, come è che nasce il dubbio se sia necessario questo spazio di tempo di tre anni per l'attuazione di questa legge?

L'uniformità dell'applicazione della legge riguarda le istituzioni centrali ed isolate; ora quest'uniformità s'ottiene coll'attuazione, e questa è possibile purchè la Camera giudichi possibile l'applicazione della legge. Insisto pertanto a che si debba togliere l'ultimo alinea dell'articolo 6.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Prima di ogni cosa importa, a parer mio, di stabilire che la Sardegna non può per queste disposizioni lagnarsi di essere posta in uno stato eccezionale, giacchè non è uno stato eccezionale quello che fra tre anni deve cessare (*Bisbiglio*); lo stato non è eccezionale in quanto che la legge stessa contempla il tempo che deve durare questa differenza; lo stato non è eccezionale inquantochè la legge dice che verrà in istato normale, e che per essa è utile questa momentanea eccezione. Qui sta tutta la difficoltà, poichè il Governo non la crede solo utile, ma necessaria. È vero che si avranno forse a quest'ora in Sardegna tutti gli elementi necessari per l'attuazione ed applicazione della legge; ma è pur vero che se non è per parte degli amministratori, è almeno per parte degli interessati a quell'amministrazione che si potrà venire al fatto di ciò che il Governo solo potrebbe sapere; d'altronde è per conseguire l'applicazione delle stesse norme per i bilanci e per la massima regolarità dei conti che la Sardegna viene posta in quello stato in cui le opere pie di terraferma rimasero per 14 anni, cioè dopo la legge del 1836.

PINELLI. Io debbo far osservare al signor deputato Sulis che io non ho mai parlato di questa disposizione nel senso che ci volessero tre anni per far capire agli amministratori della Sardegna queste disposizioni, ma che unicamente si parlava allora del corso possibile di questa legge, perchè siccome dev'essere attuata al 1° settembre, io argomentava che non era troppo il tempo per poter attuare questa disposizione; ma debbo aggiungere che io trovo utile questa disposizione, ed il signor deputato Sulis se ne persuaderà facilmente, quando pensi che non è solo questo un caso che dipenda dallo stato dell'istruzione degli impiegati della Sardegna, ma che è precisamente analogo a quanto avvenne anche nelle provincie di terraferma. Nelle provincie di terraferma, prima che si abbiano potuto mettere in esecuzione queste disposizioni dell'editto del 1836 ci vollero molti anni, perchè gli

amministratori vi hanno incontrate gravissime difficoltà. Quindi io credo che non riesca per nessun riguardo inopportuno che invece che ci vollero dieci anni in terraferma per ottenere un'uniforme esecuzione di questa legge, per il suo esatto adempimento, si prenda invece un triennio per la Sardegna. Questo forma anzi un vantaggio per la Sardegna, ed onora la maggior perspicacia degli amministratori sardi, perchè si ammette che farebbero in tre anni quello che non si è potuto fare in dieci in terraferma. Ma io credo che il signor Sulis mi concederà che attualmente in Sardegna vi sono veramente tali influenze che sono pertinacissime e difficilissime a vincersi dagli amministratori locali, e che è forse opportuno che si abbia appunto a dare una maggiore uniformità all'esecuzione di questa legge, per darvi maggior poiso. Egli è certo che l'amministrazione degli interni non ha ancora tutti i dati più precisi intorno alle opere pie della Sardegna, e consta che molti dei titoli anche originali si trovano nelle mani degli attuali amministratori, e che forse non basterebbe l'influenza di un amministratore locale, il quale si trova tutti i giorni a petto delle persone che li posseggono, per poter avere una statistica esatta delle rendite e degli impieghi che se ne fa nelle diverse opere pie. Io credo adunque che tutti quelli che amano veramente che si venga a regolarizzare questo ramo di pubblica amministrazione in Sardegna debbano esser contenti che si venga ad adottare questa disposizione, la quale gioverà molto al più esatto adempimento della legge di cui si tratta.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io aggiungerò una sola osservazione, ed è che è certo che in Sardegna esistono delle opere pie puramente ecclesiastiche e puramente laicali, e credo che su ciò non vi possa essere difficoltà, che cioè converrà che vi sia separazione di fondi; aggiungo quindi che questo scopo si otterrà molto più facilmente coll'adottare la proposta disposizione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato quest'emendamento del deputato Sulis, in cui si propone la soppressione dell'ultimo alinea.

(È appoggiato.)

Attesa l'ora avanzata, consulto la Camera se voglia continuare la discussione o rimandarla a domani.

Voci. No! no!

Metterò dunque ai voti l'articolo 6, e lo dividerò in tre parti, siccome si trova nel progetto di legge.

Il primo alinea è il seguente:

« Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850. »

(È approvato.)

Viene il secondo alinea:

« Dalla stessa epoca saranno abolite nell'isola di Sardegna tutte le leggi ed i regolamenti colà vigenti riguardo all'amministrazione delle opere pie laicali ed a quelle miste per la parte laicale, e s'intenderanno soppressi il Consiglio generale di carità di Cagliari, e i Consigli provinciali stabiliti dalla carta reale del 17 giugno 1837. »

(È approvato.)

Segue il terzo alinea, di cui il deputato Spano propose la soppressione:

« Le disposizioni dell'articolo 2 non avranno effetto in Sardegna se non dopo un triennio dalla stessa data. »

(È approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 7, il quale è così concepito:

« Saranno fatti con decreti reali, previo il pare del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »